

Omissis

Fatto

Con atto 16 febbraio 1994 D.B.L., M., B.R. e Ma. hanno convenuto innanzi al tribunale di Verona le Assicurazioni Generali s.p.a.. Hanno esposto gli attori di avere permutato, con la Edilzagno s.r.l. un terreno di loro proprietà con tre villette a schiera e una casa di civile abitazione che la Edilzagno si era impegnata a costruire su tale terreno e di avere stipulato, in relazione a tale operazione, due polizze in data 17 aprile 1991 con la società convenuta. Con tali polizze, hanno ancora riferito gli attori, le Assicurazioni Generali s.p.a. si erano costituite fideiussori, per conto di essi concludenti, a favore del comune di (OMISSIS), sia del pagamento degli oneri di urbanizzazione per opere primarie e secondarie (relativamente alla costruzione di 21 case a schiera e di una villa) sino alla concorrenza di L. 59.746.700, sia della corresponsione dell'importo relativo al costo di costruzione di tali immobili. Poichè, peraltro, la Edilzagno s.r.l. era incorsa in gravi inadempimenti e in contraddittorio con la società convenuta essi concludenti avevano quantificato in L. 129.815.230 l'ammontare del costo delle opere che in base al capitolato non erano state eseguite dalla Edilzagno s.r.l., i D.B. hanno chiesto la condanna della società convenuta al pagamento della somma di cui sopra per riscontrata mancata esecuzione dei lavori pattuiti, nonchè per opere condominiali non realizzate per il complessivo importo di L. 132.035.769. Costituitasi in giudizio la convenuta ha eccepito che a fronte del richiesto importo di L. 129.815.230 (concordato per i danni patiti dagli attori) essa concludente vantava un credito di regresso per la somma di L. 59.158.421, per oneri pagati al comune in forza della polizza di assicurazione descritta nella citazione introduttiva, per cui operava la compensazione tra i rispettivi crediti residuavano crediti, in favore degli attori, per L. 70.656.809 che, maggiorati degli interessi, concretavano la somma di L. 78.311.297, offerta in banco iudicis. Ritirata tale somma dagli attori a titolo di acconto sul maggiore credito reclamato e svoltasi la istruttoria del caso, l'adito tribunale con sentenza 18 giugno - 5 agosto 1997 ha condannato la convenuta società Generali Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in favore degli attori, della somma di L. 51.503.933, oltre interessi. Hanno osservato, in particolare, quei Giudici, da un lato, che la compensazione tra il credito vantato nei confronti dei D.B. in via di regresso - per l'avvenuto pagamento degli oneri comunali - e quello vantato gli attori nei confronti della società - a titolo risarcitorio per i danni relativi ai vizi e alla mancata parziale esecuzione delle opere previste da parte della Edilzagno s.r.l. - era illegittima, dall' altro, che il complesso rapporto inter partes poteva sinteticamente riassumersi nei seguenti termini: l'Edilzagno aveva stipulato una polizza assicurativa (926640095, successivamente rinnovata con la polizza 936640030) con la quale i D.B. erano stati garantiti per ogni vizio e spesa, compresi gli oneri derivanti dalla costruzione degli edifici, di concessione e urbanizzazione, dall'altro i D.B. avevano stipulato due polizze ((OMISSIS) e (OMISSIS)) con le quali avevano garantito il comune di (OMISSIS) del pagamento delle spese e oneri di pertinenza del comune stesso conseguenti alla edificazioni delle abitazioni oggetto della permuta. La polizza stipulata dalla Edilzagno a favore dei D.B., hanno concluso quei giudici, ricomprendendo tra le garanzie anche quella del

ristoro delle spese per oneri di urbanizzazione e ogni altra spesa di qualsiasi natura che la Edilzagno si era accollata, operava a favore degli attori anche in relazione agli esborsi che la compagnia aveva sostenuto per conto dei medesimi in relazione agli oneri di urbanizzazione e concessione. Gravata tale pronunzia in via principale dalla Assicurazioni Generali s.p.a. e, in via incidentale, dai D.B., la Corte di appello di Venezia con sentenza 26 marzo - 19 giugno 2002 in parziale accoglimento dell'appello principale come di quello incidentale, ha determinato in L. 89.979.134 (pari a Euro 46.479,34) il credito dei D.B. nei confronti della Assicurazioni Generali, a seguito della compensazione tra le rispettive ragioni di credito, e, per l'effetto, preso atto dell'avvenuto parziale pagamento, in favore dei D.B., di L. 78.311.297 (pari a Euro 40.444,41) da parte della società appellante principale, ha condannato i D.B. alla restituzione della somma di L. 65.543.460 (pari a Euro 33.850,37) oltre gli interessi dal 23 ottobre 1998. Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, hanno proposto ricorso, con atto notificato il 15 settembre 2003 D.B.L., D.B.M., D.B.B.R. e DE.BA.Ma., affidato a due motivi. Resiste, con controricorso e ricorso incidentale, affidato a un motivo, notificato il 23 ottobre 2003, e illustrato da memoria, la Assicurazioni Generali s.p.a..

Diritto

1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. Con la scrittura 2 maggio 1990, intervenuta tra i D.B. e la Edilzagno s.r.l., hanno accertato i Giudici del merito, un terreno dei primi è stato permutato con parte dei fabbricati su questo erigendo dalla seconda. Sono state stipulate dalle parti, hanno evidenziato quei giudici, alcune polizze fideiussorie con la Assicurazioni Generali s.p.a. In particolare: - con le polizze (OMISSIS) e (OMISSIS) (stipulate con i D.B.) la Assicurazioni Generali s.p.a. ha garantito, in favore del comune di (OMISSIS) il pagamento degli oneri di urbanizzazione per opere primarie (L. 24.320.974) e secondarie (L. 35.425.672) relativamente alla costruzione di 21 case a schiera e di una villa nonché del pagamento del costo di costruzione relativamente ai medesimi edifici; - con la polizza (OMISSIS), successivamente rinnovata con la polizza (OMISSIS) (stipulata con la Edilzagno s.r.l.) la Assicurazioni Generali s.p.a. hanno garantito l'adempimento, da parte della Edilzagno s.r.l. degli impegni da questa assunti nei confronti dei D.B.. L'ultima delle ricordate polizze ha precisato la Corte di appello, è stata stipulata esclusivamente a garanzia dell'esecuzione delle opere che la Edilzagno si era impegnata a eseguire nell'interesse dei B., come risulta in termini non equivoci dal punto 4 della scrittura Edilzagno - B., considerato che il punto 5 di tale scrittura (con cui la Edilzagno si è impegnata a farsi carico delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, oneri vari e spese notarili nonché delle spese di progettazione e di tutti gli oneri inerenti conseguenti la costruzione degli edifici, comprese concessioni, urbanizzazioni ecc.) rappresenta un impegno del tutto avulso da quello relativo alla prestazione fideiussoria, limitata all'esatto e tempestivo adempimento dell'obbligo di consegnare gli immobili costruendi. 3. I ricorrenti principali censurano nella parte de qua la sentenza impugnata con il primo motivo con il quale si lamenta, in particolare omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Violazione e falsa applicazione di norme di

diritto. 4. Il motivo non può trovare accoglimento. Sotto nessuno dei molteplici profili in cui si articola. 4.1. Ancorchè nella intestazione del motivo si denunci violazione e falsa applicazione di norme di diritto nella parte espositiva di questo non solo non si precisa quali siano, le norme violate o falsamente applicate dai giudici del merito, ma non sono in alcun modo indicate le affermazioni, in diritto, contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con una qualche disposizione normativa, o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina. 4.2. Precisato quanto sopra si osserva che il motivo in esame denuncia la sentenza gravata esclusivamente sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, censurando la interpretazione data dai Giudici del merito, da un lato, alla polizza fideiussoria (OMISSIS) (emessa in sostituzione della precedente (OMISSIS)), dall'altro, al contratto 2 maggio 1990 intervenuto tra la Edilzagno e i D.B.. Il motivo è inammissibile, sotto entrambi i profili. 4.2.1. Quanto al primo (e, in particolare alla interpretazione data alla polizza sopra ricordata) si osserva che il ricorso per cassazione in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 30 agosto 2004, n. 17369; Cass. 13 agosto 2004, n. 15867; Cass. 10 agosto 2004, n. 15412; Cass. 13 settembre 1999, n. 9734, tra le tantissime). In altri termini deve ribadirsi, ulteriormente, che quando il ricorrente censura l'erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del Giudice di merito, per il principio di autosufficienza del ricorso ha l'onere di trascriverle integralmente perchè al giudice di legittimità è precluso l'esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura (recentemente, in termini, Cass. 6 febbraio 2007, n. 2560). Certo quanto sopra, certo che non è trascritto in ricorso il contenuto delle polizza che si assume siano state malamente interpretate dai Giudici del merito, è evidente la inammissibilità della censura, nella parte de qua. 4.2.2. Quanto alla interpretazione della scrittura 2 maggio 1990 la censura è parimenti inammissibile, ancorchè sotto diverso profilo. Giusta quanto assolutamente pacifico, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice e da cui totalmente prescinde la difesa della parte ricorrente si osserva che l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il Giudice se ne è discostato. La denuncia del vizio di motivazione deve essere, in particolare, effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi

di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal Giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal Giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (recentemente, in termini, Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2560; Cass. 23 agosto 2006, n. 18375). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie parte ricorrente, anzichè evidenziare vizi della motivazione della sentenza impugnata, rilevanti sotto i profili sopra indicati, si limita a opporre alla interpretazione data dai Giudici di merito della scrittura privata 2 maggio 1990, una diversa lettura (tra quelle possibili) di quello stesso documento ed è palese, pertanto, la inammissibilità della deduzione.

5. Considerazione di ordine logico impongono, a questo punto della esposizione, esaminare, con precedenza, rispetto al secondo motivo del ricorso principale l'unico motivo del ricorso incidentale. Come osservato in parte espositiva i giudici del merito hanno limitato la compensazione effettuata dalla Assicurazioni Generali all'importo di lire 39.836.096. per oneri di urbanizzazione, non potendo il regresso essere esteso alla ulteriore somma di L. 19.322.325, che non risulta versata al comune di (OMISSIS). Con il ricorso incidentale si censura nella parte de qua la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione di quanto stabilito agli artt. 1950 e 1953 c.c., in relazione a quanto previsto all'art. 6, delle condizioni di polizza.

6. Il motivo è manifestamente infondato. Come si precisa nel motivo, la s.p.a. Assicurazioni Generali in forza della polizza (OMISSIS) è tuttora tenuta nei confronti del Comune creditore in ragione dell'importo garantito (L. 19.322.325) anche se tale somma non è ancora stata concretamente versata al Comune, e non verrà versata sino a che i D.B. non avranno ottenuto da parte del comune di (OMISSIS) lo svincolo della garanzia..... Atteso, quindi, che il debito non è ancora divenuto esigibile, per scadenza del termine, a norma dell'art. 1953 c.c., n. 4, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi, tassative, cui il ricordato art. 1953, subordina il diritto del fideiussore di agire contro il debitore anche prima di avere pagato è evidente che correttamente i Giudici del merito hanno disatteso la domanda della società assicuratrice quanto alla eccepta compensazione della ulteriore somma di L. 19.322.325.

7. Quanto alle spese di lite i giudici di secondo grado - pur avendo affermato, nella parte motiva della loro pronuncia, che in considerazione dell'esito complessivo della lite ritiene la Corte che le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio debbano essere compensate in misura della metà e che la residua metà debba essere posta a carico delle Assicurazioni Generali s.p.a.. - le hanno poste, in realtà, nel dispositivo, previa parziale compensazione, a carico degli appellati D.B. con condanna, quindi, di questi, in solido, a rimborsare a favore delle Assicurazioni Generali la metà delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, secondo la puntuale liquidazione contenuta nello stesso dispositivo.

8. Con il secondo

motivo i ricorrenti censurano nella parte de qua la sentenza impugnata lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per quanto attiene la parziale soccombenza alle spese di causa del primo grado. Si evidenzia, infatti, che la Corte ha condannato essi concludenti a rimborsare la metà delle spese di lite anche per quanto attiene il primo grado di giudizio, senza considerare che la Compagnia solo in corso della causa aveva versato un primo acconto (per L. 78.311.297) ritenuto dalla stessa corte di appello del tutto insufficiente in quanto il credito è stato determinato dalla stessa in L. 89.979.134. 9. Il motivo è fondato. In caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ed in applicazione del cosiddetto principio di causalità, escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anche condannare la parte stessa vittoriosa ad un rimborso di spese sostenute dalla controparte, indipendentemente dalla soccombenza, poichè tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per la ipotesi eccezionale (e la cui ricorrenza richiede specifica espressa motivazione) che tali spese siano state causate all'altra parte per via di trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c., (Cass. 21 marzo 1994 n. 2653; Cass. 9 marzo 2004, n. 4755). Pacifico quanto sopra, non controverso che nella specie in esito al giudizio di primo grado i D.B. avevano visto accogliere, ancorchè non integralmente, le loro richieste è evidente che il secondo motivo di ricorso espressamente limitato al capo relativo alle spese del giudizio di primo grado merita accoglimento e la sentenza di appello deve, per l'effetto, nella parte de qua essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, con compensazione - atteso l'esito del giudizio - delle spese di primo grado tra le parti. 10. Sussistono, infine, giusti motivi onde disporre altresì, la totale compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione, tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; accoglie il secondo motivo del ricorso principale; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara compensate le spese del giudizio di primo grado; compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 29 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2007